

## Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m., concernente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":

VISTO, l'articolo 81, comma 3 bis del citato decreto legislativo, inserito dall'articolo 4 della legge 12 luglio 2011, n.106, di conversione del D.L.13 maggio 2011, n.70,relativo alla"Costruzione delle opere pubbliche", che ha sottratto le spese relative al costo del lavoro del personale, insieme a quelle per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al ribasso rispetto alla base d'asta;

VISTO, in particolare, l'art.86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo, così come modificato dall'art.8 della legge n.123 del 3 agosto 2007, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l'art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l'art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2010, pubblicato nel S.O. n.202 alla Gazzetta Ufficiale n.196 del 23 agosto 2010, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismocomparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva" -, riferito ai mesi di gennaio e settembre 2010;

ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 20 febbraio 2010 tra

FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS, nonché il CCNL del 28 maggio 2010 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e UGL Terziario;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di marzo e settembre 2011;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttività;

## DECRETA ART.1

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva" -, riferito ai mesi di marzo e settembre 2011, è determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello.

Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

## ART 2

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 SET. 2011

Maurizio SACCONI
Muman Joseph